

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2020, n. 35.

Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della frazione organica. Reiterazione dell’Ordinanza 13 del 30 marzo 2020 ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020 con cui il Presidente della Regione Umbria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 30 marzo 2020, n. 13, le cui disposizioni si rammenta hanno efficacia per 90 giorni dalla data di adozione, a meno di eventuali reiterazioni della stessa;

Richiamati i contenuti della citata ordinanza nella quale, sinteticamente, si stabiliva che:

- i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata (art. 1);
- i gestori del servizio di raccolta, in accordo con i comuni interessati, provvedono ad organizzare un servizio dedicato di raccolta rifiuti per i rifiuti di cui all'articolo 1, mediante opportuni dispositivi e procedure di raccolta (art. 2);
- i rifiuti di cui all'articolo 1 sono conferiti direttamente presso le discariche regionali ed ivi depositati minimizzando la manipolazione degli stessi e assicurandone la tempestiva copertura (art. 3);
- sono derogati gli obblighi di natura amministrativa e tecnica che gravano sui gestori degli impianti di trattamento della frazione organica in forza dei provvedimenti autorizzativi, con particolare riferimento alla qualità merceologica della raccolta differenziata e alle frequenze di rilevazione del fattore di qualità merceologica della frazione organica così come stabilito dalla DGR 1362/2017 (art. 4);

Atteso che ai sensi dell'articolo 5 della citata ordinanza 13/2020 la stessa aveva una efficacia pari a 90 giorni dalla data di adozione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

Vista la parte quarta, recante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute

pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Ancora, il comma 4 dello stesso articolo dispone che le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" ed in particolare l'art 29 "Ordinanze contingibili e urgenti" che ribadisce che il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall' articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate;

Preso atto della permanenza - ancorché in numero ridotto - sul territorio regionale di cittadini che risultano essere positivi al virus SARS-Cov-2 che dimorano in locali luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria;

Atteso che, anche alla luce della possibilità di spostamento dei cittadini all'interno della nazione nonché all'alleggerimento delle misure di prevenzione connesse alla fase 2, possano verificarsi nuovi casi di positività al virus SARS-Cov-2 e che per i cittadini che risultano essere positivi ovvero in isolamento o quarantena obbligatoria sia necessario prevedere l'obbligo del mantenimento della attuale gestione emergenziale dei rifiuti prodotti;

Considerato che è ancora vigente lo stato di emergenza COVID sull'intero territorio nazionale, che permangono casi di cittadini positivi che dimorano in locali luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria, e quindi ricorrano gli estremi per reiterare l'ordinanza n.13 del 30 marzo 2020;

Ritenuto necessario reiterare l'ordinanza 13/2020 per un periodo almeno pari a 60 giorni successivi al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs.

152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- al D.M. 27/09/2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, con particolare riferimento tra l'altro alla caratterizzazione dei rifiuti per il conferimento in discarica;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto;

ORDINA

Art. 1

Oggetto dell'ordinanza – modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2

1. I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata. Ciò vale anche per i rifiuti prodotti nelle intere frazioni oggetto di eventuali Ordinanze, connesse al contenimento del rischio di diffusione del virus, di divieto di accesso alle stesse frazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco comunica le informazioni relative ai soggetti o alle frazioni di cui allo stesso comma 1 al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, provvedendo anche al costante aggiornamento di tali informazioni.
3. I dati dei soggetti di cui al comma 1 nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 2

Organizzazione del servizio di raccolta

1. I gestori del servizio di raccolta, in accordo con i comuni interessati, provvedono ad organizzare un servizio dedicato di raccolta rifiuti per i rifiuti di cui all'articolo 1, mediante opportuni dispositivi e procedure di raccolta, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Sistema

Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con le esigenze specifiche, evitando qualsiasi fuoriuscita del materiale dai sacchetti e minimizzando la manipolazione degli stessi rifiuti, rendendo note le modalità di conferimento ai soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 1. I gestori provvedono alla consegna ai diretti interessati di kit per il ritiro rifiuto comprendenti almeno sacchi e nastro adesivo.

2. I soggetti gestori di cui al comma precedente sono tenuti ad effettuare giornalmente le operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti di cui al comma 1.
3. Nel caso di ridotti quantitativi di rifiuti di cui al comma 1 causati dal numero limitato nelle zone di raccolta di soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono consentite operazioni di trasbordo di rifiuti dai mezzi di raccolta, in maniera tale da ridurre il numero di mezzi di conferimento in discarica, da effettuarsi con ogni cautela al fine di minimizzare rischi di apertura dei sacchi.
4. Le operazioni di trasbordo di cui al comma precedente possono avvenire tra mezzi dello stesso gestore, tra mezzi dei differenti gestori o anche tra mezzi dei gestori della raccolta e della discarica.
5. Il raggruppamento temporaneo dei rifiuti raccolti, da realizzarsi all'interno di big-bags in appositi cassoni collocati in aree recintate, nella disponibilità del gestore, adeguatamente attrezzate e presidiate, è consentito ove l'opzione di trasbordo di cui al precedente comma 3 si riveli inattuabile.

Art. 3

Gestione dei rifiuti e obblighi dei gestori delle discariche

1. I rifiuti di cui all'articolo 1 comma 1 sono conferiti direttamente presso le discariche regionali ed ivi depositati minimizzando la manipolazione degli stessi e assicurandone la tempestiva copertura. I rifiuti sono conferiti all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale.
2. I gestori delle discariche mantengono un registro nel quale viene indicata la zona di conferimento ed i quantitativi conferiti dei rifiuti di cui al comma 1, per ogni giorno.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Art. 4

Impianti di trattamento della frazione organica. Deroga agli obblighi di natura amministrativa

1. Sono derogati gli obblighi di natura amministrativa e tecnica che gravano sui gestori degli impianti di trattamento della frazione organica in forza dei provvedimenti autorizzativi, con particolare riferimento a:
 - a. la qualità merceologica della raccolta differenziata di cui alla DGR 1362/2017;
 - b. le frequenze di rilevazione del fattore di qualità merceologica della frazione organica di cui alla citata deliberazione 1362/2017, p.to 4;
 - c. le condizioni per l'esercizio degli impianti ai sensi dell'art.29-octies comma 2 parte II del D.Lgs.152/2006, così come indicati al p.to 6 della citata DGR 1362/2017 ed esplicitati all'Allegato alla stessa deliberazione (valori limiti di scarto, percentuale di ricircolo della parte strutturante, quantità di compost prodotta in rapporto al materiale in ingresso).

Art. 5

Termini di efficacia e sanzioni

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia fino al sessantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e la sua durata è reiterabile ai sensi della normativa vigente.
2. L'inosservanza, anche parziale, delle suddette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria* e nel sito istituzionale.

Perugia, 1 luglio 2020

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI